

Invalidità civile - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. – Verifica preliminare e sommaria dei requisiti processuali ed extra-sanitari – Rilievo della decadenza dall'azione - Inammissibilità del ricorso.

Invalidità civile - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 *bis* c.p.c. - Ordinanza che dichiara inammissibile l'istanza di accertamento per avvenuta decadenza dall'azione - Mancata incidenza sulle situazioni soggettive di diritto sostanziale - Mancata preclusione del giudizio ordinario di cognizione - Inappellabilità.

Corte di Appello di Torino - 17.3.2017 n. 151 - Pres. Girolami - Rel. Baisi - C.F. (Avv. Zunino) - INPS (Avv.ti Parisi, Borla).

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. implica la verifica preliminare e sommaria, da parte del giudice, dei presupposti processuali, nonché degli ulteriori requisiti extra-sanitari - tra cui un'eventuale decadenza dall'azione - in difetto dei quali il ricorso per l'ATPO è inammissibile.

L'ordinanza di inammissibilità della richiesta di espletamento accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per avvenuta decadenza dall'azione non è idonea ad incidere con efficacia di giudicato sul diritto sostanziale e non impedisce la decisione nel merito, pertanto, è inappellabile.

FATTO - Con atto in riassunzione al Tribunale di Alessandria, a seguito di ordinanza di incompetenza per territorio emessa dal Tribunale di Asti sul ricorso promosso ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c. in data 10.7.2015, C.F. chiedeva l'accertamento del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L. 222 del 1984. A tal fine allegava che la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invalidità civile, presentata in data 13.4.2012, era stata respinta con comunicazione pervenuta il 20.6.2012 e che la sua capacità di lavoro era ridotta a meno di un terzo, come riconosciuto dalla Commissione Medica di Verifica di Torino - Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in esito a visita del 15.12.2014 lo aveva riconosciuto inabile in modo permanente ed assoluto a qualsiasi proficuo lavoro.

L'INPS si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, poiché il ricorrente era già titolare di pensione diretta di inabilità a far data dal 16.12.2014, in qualità di dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, e comunque per carenza dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dall'art. 4 L. 222/1984, atteso che, tra l'altro, egli non era iscritto all'assicurazione privata INPS bensì al fondo INPDAP dal 20.11.1989. Per il caso in cui, invece, la domanda fosse stata impropriamente formulata e riferita in realtà a prestazione di invalidità civile ai sensi della legge n. 118 del 1971, l'istituto eccepiva parimenti l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, posto che ai sensi dell'art. 42, comma 3, L. 326/2003 la domanda giudiziale andava proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa in data 20.6.2012, ovvero entro il 20.12.2012.

Con ordinanza in data 09/11/2015 il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Avverso l'ordinanza C.F. ha interposto appello, con atto trasmesso telematicamente in data 8.5.2016, e l'INPS ha resistito al gravame.

All'udienza del 7.2.2017 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come da dispositivo.

DIRITTO - 1. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio, promosso ai sensi dell'art. 445 *bis* c.p.c., in quanto il deposito dell'atto, effettuato il 10.7.2015, sarebbe avvenuto tardivamente, oltre il termini di sei mesi dalla comunicazione all'interessato del provvedimento adottato in via amministrativa, avvenuta in data 20.6.2012.

2. L'appellante si duole dell'erroneità della sentenza evidenziando quanto segue:

- oggetto del ricorso è la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'erogazione dell' assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 e non di prestazione di invalidità civile, sì che il termine di decadenza applicabile non è semestrale bensì triennale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 639/1970 e successive modifiche;

- nel merito sussiste l'interesse di agire dell' appellante in quanto, con delibera n.120080 del 15/06/2015, l'Inps aveva disposto il mancato rinnovo del pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, di cui egli era titolare dal gennaio 1986, in forza del verbale della Commissione Medica collegiale del 11/05/2012 che aveva escluso infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali ai sensi dell'art.1 L. 222/84;

- tale valutazione medico-legale era smentita dal giudizio espresso dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Istruzione, che lo aveva riconosciuto "inabile in modo permanente ed assoluto a qualsiasi proficuo lavoro";

- inoltre, sotto il profilo economico, l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con il rapporto di lavoro e, al momento della verifica, era in corso di pagamento da parte dell'Inps, tanto che la revoca era stata disposta per motivi sanitari e non economici.

L'appellante insisteva nelle conclusioni proposte con il ricorso introduttivo, chiedendo esperirsi l'accertamento tecnico preventivo al fine di verificare l'esistenza di un'infermità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro e conseguentemente dichiarare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222 del 1984, a decorrere dal maggio 2012 o da altra data accertanda.

3. L'appello è inammissibile.

L'art. 445 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 38 D.L. n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 e rubricato "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio", dispone al primo comma che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei requisiti sanitari della pretesa fatta valere (comma 1). Ai sensi del successivo secondo comma, "L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al comma 1. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso".

La più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che con il nuovo procedimento, volto ad anticipare obbligatoriamente l'accertamento medico-legale dell'elemento di fatto nella prassi più controverso quale il requisito sanitario, il legislatore ha inteso perseguire lo scopo di accelerare e deflazionare il contenzioso in materia. La Suprema Corte ha tuttavia precisato, in tal modo discostandosi parzialmente dall'iniziale orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. sentenze nn. 6010, 6084, 6085 (1) del 2014), che l'accertamento preventivo non può essere totalmente disancorato da una valutazione del fumus del diritto sostanziale nel quale il requisito sanitario si iscrive.

Si è giunti così ad affermare (cfr. Cass. 8878/2015, Cass. 8932/2015, Cass. 10136/2016, Cass. 26920/2016) che:

- l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 *bis* c.p.c. nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario e l'interesse ad agire, valutato in relazione all'utilità dell'accertamento medico richiesto per il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare, utilità che difetta ove sia manifesta l'assenza di presupposti extrasanitari della prestazione previdenziale o assistenziale;:

- laddove tale verifica preliminare, nella quale rientra il rilievo di un'eventuale decadenza dall'azione, dia esito negativo, il giudice non può dare corso all'accertamento tecnico e deve dichiarare, come avvenuto nella specie, l'inammissibilità del ricorso;

- tale pronuncia di inammissibilità dell'a.t.p.o., tuttavia, è inidonea ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e il ricorrente, al fine di accertare compiutamente la sussistenza o meno dei presupposti e dei requisiti di natura non sanitaria sommariamente delibati nell'ambito del procedimento speciale, deve a quel punto instaurare un ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato;

- nell'ambito del giudizio ordinario, l'omesso espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, pur costituendo condizione di improcedibilità della domanda, non impedisce la decisione nel merito, posto che l'art. 445 *bis* c.p.c. prevede espressamente la concessione di un termine per la presentazione della relativa istanza.

In applicazione dei principi richiamati, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico preventivo per la ritenuta decadenza semestrale (verosimilmente ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003, pur se non specificamente richiamato), non è suscettibile di incidere con efficacia di giudicato sul diritto sostanziale e come tale non è appellabile, ferma la facoltà della parte di promuovere un giudizio ordinario per l'accertamento dell'asserita inapplicabilità della decadenza alla fattispecie oggetto di causa.

4. In punto spese, il mutamento della giurisprudenza in merito ai lineamenti del procedimento ex art. 445 *bis* c.p.c. giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2014, p. 181